



**COMUNE DI VEDANO OLONA**  
**Provincia di Varese**

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

---

**Oggetto:**

**MISURE DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2012. DETERMINAZIONI.**

---

L'anno **duemilaundici**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **23.20** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
6	1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2012. DETERMINAZIONI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, in base all'art. 9, comma 28 della citata l. 122/2010 come modificata dall'art. 4, comma 102 della l. 183/2011, cd legge di stabilità, a partire dal 2012 agli enti locali è estesa, come principio generale, la norma già in vigore per le amministrazioni statali e che impone per i contratti di lavoro flessibile il rispetto del limite del 50% della spesa 2009;

Ravvisata pertanto l'esigenza di declinare il citato principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile nell'ambito della propria autonomia;

Ritenuto di procedere alla suddetta declinazione facendo riferimento a quanto di seguito riportato, e coerentemente con le esigenze funzionali del Comune di Veduggio il Principe in particolare avuto riguardo alla necessità di far fronte alla gestione di una serie di servizi di natura essenziale:

- con riferimento alla versione dell'art. 14, comma 9 precedente la legge di stabilità, nel dubbio interpretativo se il limite del 20% delle cessazioni dell'anno precedente di cui all'art. 76, comma 7 del dl 112/2008 fosse da applicarsi o no anche ai contratti a tempo determinato, la Corte dei Conti con deliberazione n° 46 del 29 agosto 2011 delle sezioni riunite si è pronunciata interpretando la norma suddetta come comprensiva anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
- il medesimo pronunciamento della Corte dei Conti faceva comunque salve, rispetto al vincolo di cui al comma 9, le assunzioni che si rendessero necessarie per assicurare interventi di somma urgenza e per assicurare servizi infungibili ed essenziali;
- la delibera della corte dei conti appena richiamata nella sua parte conclusiva, con riferimento al vincolo di spesa alle assunzioni di personale, afferma che restano in ogni caso ferme *“le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”*;
- la citata deliberazione non definisce in maniera esplicita quali servizi possano intendersi infungibili ed essenziali, rispetto ai quali manca nell'attuale ordinamento non solo un'elencazione ma anche una definizione;
- l'art.13 del TUEL indica i servizi alla persona e alla comunità tra quelli di primaria assegnazione al Comune;
- l'art.21 c.3 della legge n.42/2009 individua le funzioni fondamentali che debbono essere svolte obbligatoriamente dai Comuni, elencando provvisoriamente i servizi qualificati dalla legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 42/2009), definiti fondamentali dal D.lgs. 216/2010, e ricomprendenti:
  - 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
  - 2) le funzioni di polizia locale;
  - 3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
  - 4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
  - 5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

- 6) le funzioni del settore sociale;
- la legge n.146/90 identifica i servizi minimi essenziali garantiti in caso di sciopero;

Tenuto conto che risulta ancora in vigore quanto stabilito con l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e nello specifico il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile ;

Ricordato che ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del dlgs 165/2001 il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale deve trovare presupposto nella necessità di rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

Ricordato altresì come ai sensi dell'art. 76, comma 7 di 112/2008, nell'ultima versione modificata dalla legge 183/2011, è in ogni caso fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Ricordato infine che il Comune di Vedano Olona, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti è ente soggetto al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Richiamati altresì:

- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come successivamente modificato ed integrato;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

RITENUTO di individuare nei termini di seguito riportati gli ambiti di attività caratterizzate dalla svolgimento di servizi infungibili ed essenziali nell'ambito dei quali si potrà procedere alla stipula di contratti flessibili:

- servizi sociali: servizio trasporto disabili e anziani non autosufficienti, servizio pasti al domicilio, servizio edilizia residenziale pubblica; ratio: tali servizi riguardano interventi volti a favorire la permanenza dei disabili e delle persone anziane non autosufficienti al domicilio nonché misure per garantire la piena integrazione dei medesimi, pertanto, ai sensi della Legge 328/2000 art. 22 comma 2, essi rientrano nel livello essenziale delle prestazioni a carico degli enti locali e devono essere garantiti con continuità e adeguatezza agli standard qualitativi e quantitativi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La sospensione parziale o totale di tali servizi arrecherebbe grave disservizio e danno alla popolazione destinataria con responsabilità a carico dell'ente inadempiente.
- servizi pubblici tornati in capo all'ente a seguito della messa in liquidazione della Vedano Servizi s.r.l.; ratio: garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie al mantenimento dei servizi pubblici locali idrico e cimiteriale (illuminazione votiva), non suscettibili di interruzione
- servizio tributi: ratio: continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare l'assistenza in materia tributaria anche a seguito delle tipologie di imposta di

recente emanazione (IMU e RES). Considerato che, nell'impossibilità di procedere alla copertura dei posti previsti in dotazione organica in ragione dei limiti normativi vigenti (20% delle cessazioni dell'anno precedente), il mancato ricorso al lavoro flessibile indurrebbe alla chiusura del servizio in un periodo dove sempre maggiore è l'attenzione posta dalla normativa nazionale all'autonomia tributaria degli enti ed alla lotta alla evasione fiscale, sia per quanto attiene le tasse locali sia con riguardo alla compartecipazione sul gettito delle imposte erariali recuperate grazie alle segnalazioni dei comuni.

Dato atto che l'avvio di contratti flessibili dovrà comunque aver luogo, di volta in volta, nell'impossibilità contingente di provvedere alla gestione dei servizi implicati attraverso l'assegnazione agli stessi, anche temporaneamente o parzialmente, di altro personale già in servizio;

Dato atto altresì atto del rispetto del patto di stabilità alla data odierna;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 2000, i pareri favorevoli dei responsabili sotto il profilo tecnico e contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi,

#### **DELIBERA**

- 1) Di individuare nei termini riportati in premessa gli ambiti di attività caratterizzate dalla svolgimento di servizi infungibili ed essenziali nell'ambito dei quali si potrà procedere alla stipula di contratti flessibili;
- 2) Di stabilire che si potrà procedere per i contratti flessibili riferiti alle summenzionate aree di intervento del Comune che si rendessero necessari per assicurare servizi infungibili ed essenziali fermo restando il rispetto delle effettive disponibilità di bilancio e ferma la verifica puntuale, di volta in volta, circa l'impossibilità di provvedere alle necessità del caso attraverso l'assegnazione, anche temporanea o parziale, di personale già in servizio;
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza.
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

<b>PARERI DI COMPETENZA</b>
-----------------------------

**Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Fto CARMELA DONNARUMMA

---

**Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
Fto DI GIROLAMO GABRIELLA

---

**Visto di conformità all'ordinamento giuridico**

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

---

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
Fto ENRICO BAROFFIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine ..... dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al .....  
Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi ..... giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DI GIROLAMO GABRIELLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il .....
- Si certifica che la presente deliberazione in data **...22/12/2011...** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO